

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1971

(82<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del provveditorato generale dello stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'istituto poligrafico dello Stato » (1092) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1096, 1097
CORRIAS Efisio . . . . .	1097
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	1097
SEGNANA, f.f. relatore . . . . .	1096
SOLIANO . . . . .	1097

(1) In relazione alle modificazioni introdotte nel disegno di legge il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo ».

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, numero 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza » (1485):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	Pag. 1099, 1102, 1105 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113
ANDÒ . . . . .	1106
BOLETTIERI . . . . .	1110
CORRIAS Efisio . . . . .	1103, 1104, 1108, 1109
FORTUNATI . . . . .	1102, 1103, 1107, 1108, 1109, 1110
LI VIGNI . . . . .	1104, 1107
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	1109, 1110
SEGNANA . . . . .	1102
SOLIANO . . . . .	1105, 1108, 1113
STEFANELLI . . . . .	1106

La seduta inizia alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Bolettieri, Borsari, Bosso, Buzio, CiPELLINI, Colella, Corrias Efisio, Formica, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Valsecchi Athos.

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª SEDUTA (4 febbraio 1971)

S O L I A N O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione, con modificazioni del disegno di legge:**

**« Applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato » (1092)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

La Presidenza del Senato ha aderito alla richiesta che, d'accordo con il rappresentante del Governo, era stata avanzata nella seduta del 27 gennaio e, conseguentemente, noi ci troviamo ora nella possibilità di esaminare il provvedimento in sede deliberante.

Data l'assenza del relatore, senatore Fada, in congedo per questa settimana, se non si fanno osservazioni, vorrei pregare il senatore Segnana di prendere il suo posto.

S E G N A N A , *f. f. relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento viene in discussione nella nostra Commissione per la quarta volta. Una prima seduta fu dedicata ad esso il 24 giugno dello scorso anno in sede deliberante: in quella seduta il disegno di legge fu rimesso al Se-

nato su richiesta del Governo. In una seconda seduta, quella del 18 novembre dello scorso anno, il provvedimento fu esaminato in sede referente. Il 27 gennaio di quest'anno, poi, la Commissione, all'unanimità, ritenne di chiedere nuovamente alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, e la richiesta è stata accolta. Oggi, quindi, ci troviamo a discutere di quest'argomento in sede deliberante.

Penso che non sia necessario riprendere ancora una volta i temi che hanno formato oggetto della relazione del collega Fada. Ricordo sommariamente che il disegno di legge riguarda l'applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso controllo, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato.

Come tutti ricorderete, il relatore, senatore Fada, aveva posto in evidenza i compiti di questo personale che è addetto all'attività di vigilanza sull'Istituto poligrafico dello Stato e aveva sottolineato anche l'opportunità che a tale personale fossero applicate queste norme per poterlo compensare in modo più giusto dei particolari disagi ai quali è sottoposto per l'azione di vigilanza nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato.

Devo ricordare che, nel corso della discussione, il senatore Soliano in modo particolare ha sollevato il problema del personale che opera il controllo anche della Zecca. Su tale argomento si è svolta una discussione ed il sottosegretario Picardi qui presente si era riservato di rispondere in seguito circa l'atteggiamento che avrebbe adottato il Governo in ordine alla posizione del collega Soliano. Prima che iniziasse la seduta il sottosegretario Picardi mi ha detto che avrebbe presentato un emendamento che tiene conto della proposta fatta a suo tempo dal senatore Soliano e condivisa anche da altri colleghi della Commissione. Pertanto il disegno di legge subirà qualche modifica nel testo che ci è stato presentato, nel senso che le

sue disposizioni verranno estese anche a quel personale per il quale alcuni colleghi avevano espresso delle preoccupazioni.

Ciò detto e ritenendo non necessario ripetere tutte le osservazioni che sono state fatte durante le precedenti sedute nel corso delle quali il provvedimento è stato ampiamente sviscerato, credo che si possa passare senz'altro alla discussione articolata e all'esame degli emendamenti presentati dal rappresentante del Governo.

**P R E S I D E N T E .** Il sottosegretario Picardi ha presentato due emendamenti tendenti a sostituire i due articoli del disegno di legge n. 1092.

**P I C A R D I ,** *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la parte che innova rispetto al testo originario è contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 di cui all'emendamento da me presentato perchè gli altri commi riproducono il testo primitivo, salvo l'aggiunta delle leggi che riguardano gli altri settori, che riguardano cioè il personale assegnato in servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia, le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia nonchè il personale in servizio alla Zecca, alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, alla Tesoreria centrale dello Stato e all'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico.

Ora, dal momento che il personale della Zecca rientra fra coloro che godono di questo complesso di benefici accordati al personale del Provveditorato che lavora presso il Poligrafico dello Stato, si è reso necessario sostituire il soprassoldo di cui attualmente godono — che è inferiore nella misura all'indennità che verrà corrisposta in seguito all'approvazione del disegno di legge in discussione — con questa nuova indennità, con la facoltà, ove domani quel soprassoldo fosse superiore, di poter optare per la corresponsione del soprassoldo anzichè dell'indennità. Torno a ripetere, comunque, che, allo stato delle cose, la nuova indennità pre-

vista dall'articolo 1 è superiore al soprassoldo percepito dal personale della Zecca.

Date le modifiche apportate al provvedimento dal nostro emendamento, si è reso necessario modificare anche l'articolo 2 relativo alla copertura finanziaria. Come sapete, nel testo originario è prevista una spesa di 25 milioni di lire. Ora, dato il maggior onere derivante dall'estensione del provvedimento, la spesa è stata portata a 115 milioni di lire e poichè il provvedimento decorre dal 1º gennaio 1970 si è accumulata una spesa di 230 milioni di lire relativa agli anni 1970 e 1971. La riduzione del fondo globale per l'esercizio 1970 riguarda le voci dell'elenco n. 5 destinate all'istituzione di un ruolo del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi e al ricorso al mercato finanziario.

Ritengo che gli emendamenti presentati dal Governo abbiano completamente recepito quanto proposto dalla Commissione. Pertanto non ho altro da aggiungere se non invitare gli onorevoli colleghi a voler dare il loro voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

**S O L I A N O .** Onorevole Presidente, sono favorevole agli emendamenti presentati dal sottosegretario Picardi, che in fondo accolgono la nostra richiesta volta a risolvere questo problema e ad evitare che rimanesse ancora delle sperequazioni, le quali avrebbero senz'altro dato luogo ad ulteriori interventi. Sono anche d'accordo sulla non cumulabilità del soprassoldo e della nuova indennità, come previsto nel penultimo comma dell'articolo 1.

**C O R R I A S .** Onorevole Presidente, non si può non essere d'accordo su un disegno di legge come quello in discussione che realmente soddisfa un'esigenza di giustizia che non era stata tenuta presente nelle precedenti discussioni svoltesi in quest'aula.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato.

La misura dell'indennità spettante in base al citato secondo comma è stabilita, per ogni giornata effettiva di lavoro, in lire 1.000 per i capi degli uffici ed in lire 700 per gli altri dipendenti ed è maggiorata di lire 600 giornaliera soltanto per il personale che presta effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1970.

È stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 1 con il seguente:

## Art. 1.

Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato.

Le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano al personale assegnato in servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia nonchè al personale in servizio alla Zecca, alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, alla Tesoreria centrale dello Stato e all'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico.

La misura dell'indennità spettante in base ai citati secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, in lire 1.000 per i Capi uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII allegati alla anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri dipendenti, ed è maggiorata di lire 600 giornaliera soltanto per il personale che presta effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini, nonchè nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca.

L'indennità prevista al comma precedente spetta nella misura maggiorata anche al personale operaio in servizio nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca e non è cumulabile con i soprassoldi di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

## Art. 2.

All'onore derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 milioni in ragione d'anno, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente a sostituire quest'articolo con il seguente:

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni in ragione d'anno, incidente per lire 230 milioni sull'anno 1971, si provvede, per

lo stesso anno, quanto a lire 115 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e, quanto a lire 115 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per lire 25 milioni e per lire 90 milioni, del fondo di cui al capitolo n. 3523 e dello stanziamento del capitolo n. 2192 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del Tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza » (1485)**

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Desidero innanzitutto sottolineare che il disegno di legge in discussione non comporta nuove o maggiori spese.

Per quanto concerne l'oggetto del provvedimento, la prima considerazione che ciascuno di noi istintivamente potrebbe fare è che ancora una volta si tratta di un intervento relativo alla Guardia di finanza. Purtroppo, la realtà dei bisogni del Corpo della guardia di finanza è tale che la necessità di provvedere ad assestamenti legislativi si presenta con notevole frequenza; ma non esito a dire come relatore che, in questo caso, si tratta di un disegno di legge che avrà notevole importanza per la qualificazione tecnica del Corpo della guardia di finanza.

L'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza è regolato attualmente dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che ha esteso al Corpo, salve le necessarie varianti, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Per la Guardia di finanza il legislatore ha tenuto presenti, in quell'occasione, soprattutto le norme che regolano l'avanzamento nell'Arma dei carabinieri.

I vantaggi di carriera per gli ufficiali della Guardia di finanza sono determinati dal combinato disposto degli articoli 3 e 5 della legge n. 887 del 1966 e dell'articolo 69 della legge n. 1137 del 1955, in quanto applicabile al Corpo.

Per effetto di tali norme possono conseguire un vantaggio di carriera i capitani i quali sostengano e superino appositi esami o che superino il Corso superiore di Stato maggiore previsto per i pari-grado dell'Esercito.

Nei restanti gradi l'avanzamento avviene ad anzianità o a scelta, nel rispetto di talune disposizioni relative ai periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche da esercitare o dei corsi da frequentare, previa giudizio della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 4 della legge n. 887 del 1966.

Qualcuno potrebbe chiedere: perchè tutto questo viene cambiato ora? Perchè nei corpi molto specializzati — e il Corpo della guardia di finanza è uno di questi — vi è l'esigenza di un continuo aggiornamento della preparazione degli ufficiali, tenuto conto che anche le funzioni vengono continuamente ampliate. La legislazione tributaria, realizzandosi la legge di riforma, darà luogo ad esigenze maggiori di specializzazione (basti

pensare all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto); conseguentemente, occorre fare in modo che gli ufficiali di questo Corpo specializzato abbiano, nella tutela degli interessi economici dello Stato, una qualificazione professionale sempre aggiornata.

L'esigenza di un rinnovamento professionale dei quadri è stata da tempo avvertita, nella Guardia di finanza, con l'istituzione, nel 1965, della Scuola di polizia tributaria. Essa ha il compito di organizzare e svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento per ufficiali e sottufficiali del Corpo, tenuto conto che la cosiddetta produzione legislativa in materia è piuttosto ampia e si sforza continuamente di adattarsi alla realtà dell'economia e dei bisogni dello Stato, che deve prelevare la parte di reddito che gli compete.

Dopo queste premesse, debbo arrivare alla sostanza del provvedimento: qual è lo scopo di questo disegno di legge?

Si intende, con esso, perfezionare tale rinnovamento, prevedendo per i maggiori e per i capitani la possibilità di frequentare, previo esame, un Corso superiore di polizia tributaria. Tale iniziativa — è scritto nella relazione introduttiva al disegno di legge, che è assai esauriente, allinea il Corpo ad altre Armi che dispongono già di organi capaci di esprimere la più alta qualificazione professionale ed è volta a far sì che il Corpo possa disporre di elementi da impiegare a livello dirigenziale nei più impegnativi servizi di istituto.

Non ho bisogno di ricordare che anche l'Arma dei carabinieri ha istituito corsi per approfondire quella che è la preparazione indispensabile per la realizzazione dei suoi fini di istituto.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si consente ai maggiori e ai capitani di frequentare un corso biennale volontario (perchè gli interessati vi adirebbero soltanto su loro richiesta), previo un esame di idoneità. A seguito di questo corso, i maggiori e i capitani avranno la possibilità di essere impiegati, per un prolungato periodo di tempo, nell'attività di polizia tributaria.

Credo di non rivelare cose non note ai colleghi se dico che è vero, da una parte, che la polizia tributaria ha affinato la sua preparazione, e oggi in generale gli ufficiali che si presentano ad esaminare le contabilità o le attività delle aziende dimostrano di essere veramente aggiornati sulla realtà che debbono verificare; ma non credo di mancare di riguardo a questa benemerita sezione della Guardia di finanza, se aggiungo che, per esempio, di fronte a taluni nuovi sistemi di determinazione dei costi o di impostazione di contabilità, anche la preparazione o l'aggiornamento che questi ufficiali possono avere avuto quattro o cinque anni fa si rivela bisognosa di integrazione, perchè, veramente, taluni strumenti della tecnica odierna in questo campo esigono una continua opera di studio.

Ora, poichè a questi ufficiali si richiedono maggiori oneri di servizio e di preparazione (un esame di idoneità, la frequenza biennale di un corso e successivamente un impiego prolungato nell'attività di polizia tributaria), è evidente che bisogna creare degli stimoli, degli incentivi affinché essi abbiano un naturale interesse, anche personale, a sostenere questi oneri. Tali incentivi costituiscono quella che si definisce l'« opportunità di favorire lo sviluppo di carriera ».

Il disegno di legge, quindi, prevede un sistema di incentivazioni, alternativamente costituito: *a)* dalla frequenza del Corso superiore di polizia tributaria per i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado e per i maggiori; *b)* dalla frequenza dei Corsi di Stato maggiore, per i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado.

Per quale motivo tra i frequentatori del Corso di Stato maggiore non sono compresi i maggiori? Perchè — dice la relazione introduttiva al disegno di legge — per disposizione del Ministero della difesa a tali corsi non sono ammessi i maggiori.

Il disegno di legge al nostro esame si compone di sei articoli. L'articolo 1 è sostitutivo dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, che stabiliva: « Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento di

un vantaggio di carriera i capitani che ne facciano domanda, purchè:

siano compresi nella prima metà dell'organico del proprio grado, al 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda:

abbiano compiuto, alla data anzidetta, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento della tabella n. 1 allegata alla presente legge;

ne siano giudicati meritevoli per spiccate qualità complessive e per eccellenti precedenti di carriera, eccetera ».

L'articolo 1 ora sarebbe così formulato:  
« ... I maggiori di capitani sono ammessi a frequentare il Corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito dal Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.

« I capitani, devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado... ».

In sostanza si opera una maggiore selezione, perchè i candidati ora devono essere compresi nel primo terzo dell'organico del grado, mentre prima dovevano essere compresi nella prima metà.

Con l'articolo 2 si stabilisce che è valevole come requisito preferenziale anche la frequenza ai Corsi di Stato maggiore. Ovviamente questa norma si riferisce solo ai capitani, perchè — come ho già precisato — i maggiori non sono ammessi a tali Corsi.

Con l'articolo 3 si stabilisce la sostituzione della tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, relativa ai vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente. Titoli per conseguire il vantaggio di carriera erano: 1°) aver superato apposito esame (Capitano: 1/10 dell'organico del grado); 2°) aver superato il Corso superiore di Stato maggiore (Capitano: 1/15 dell'organi-

co del grado; Maggiore: 1/10 dell'organico del grado).

Con la tabella allegata al presente disegno di legge si stabilisce invece che i titoli per conseguire il vantaggio di carriera per gli ufficiali in servizio permanente sono: 1) Avere superato il Corso superiore di polizia tributaria (Maggiori: 1/4 dell'organico del grado); 2) avere superato il Corso superiore di Stato maggiore (Maggiori: 1/4 dell'organico del grado). Si tenga presente che i capitani ammessi alla frequenza dei corsi superiori di Polizia tributaria o di Stato maggiore conseguono il vantaggio di carriera nel grado di maggiore.

Il Corpo della guardia di finanza, pur interessandosi sempre di frontiere e di porti, servizio sempre molto importante, va sempre più occupandosi degli accertamenti, e quindi della conoscenza intrinseca di tutta l'economia del Paese. Ecco, quindi, che mentre prima si dava solo ad 1/10 dell'organico del grado di Capitano la possibilità di conseguire un vantaggio di carriera, previo il superamento di apposito esame, con la nuova norma questa possibilità viene data ad un quarto dell'organico del grado di Maggiore, previo superamento del Corso superiore di polizia tributaria. Inoltre, mentre prima il vantaggio di carriera veniva dato ad un quindicesimo dell'organico del grado di Capitano e ad un decimo dell'organico del grado di Maggiore, previo superamento del Corso superiore di Stato maggiore, con la nuova norma questa possibilità viene data ad un quarto dell'organico del grado di Maggiore.

Perchè i colleghi abbiano una conoscenza ancor più approfondita dell'argomento, dirò che il Corpo della guardia di finanza ha attualmente 140 ufficiali col grado di maggiore e 400 ufficiali col grado di capitano.

L'articolo 4 stabilisce l'uguaglianza dei due corsi: sarà quindi indifferente frequentare e superare il Corso superiore di polizia tributaria, oppure frequentare e superare il Corso superiore di Stato maggiore, poichè le prospettive di carriera sono uguali.

L'articolo 5 propone alcune norme particolari per quegli ufficiali che nell'anno di pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* — presumibilmente il corrente an-

no — abbiano frequente o si trovino a frequentare il Corso superiore di Stato maggiore; per essi è necessario l'attuale posizione, dato che il disegno di legge — secondo l'articolo 6 — entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, in base a quanto stabilito dalla nuova tabella n. 2.

Ripeto che da questo disegno di legge non nascono nuovi oneri per lo Stato, in quanto non vengono a mutare i quadri degli ufficiali; pertanto lo scopo di questo provvedimento è veramente quello di migliorare la preparazione del Corpo della guardia di finanza.

Non ho altro da aggiungere in merito al disegno di legge e invito i colleghi a volerlo approvare nel testo presentato dal Governo.

**S E G N A N A .** Condivido le osservazioni fatte dal presidente Martinelli e anche io penso che il disegno di legge meriti senza altro la nostra approvazione.

Credo che mai vi sia stato un momento come questo per stimolare e migliorare la preparazione professionale del Corpo della guardia di finanza, ora che andremo ad attuare la riforma tributaria. Da una serie di contatti che ho avuto posso dire che, effettivamente, gli ufficiali della Guardia di finanza già hanno una certa infarinatura — e anche di più — in materia, tanto da poter essere inquadrati agevolmente nel nuovo sistema che andremo ad approvare, cosa che altrettanto non posso dire per i dipendenti degli uffici delle imposte dirette e indirette, cui persino il sottoscritto ha dovuto fornire materiale — di ordine parlamentare — per adeguarsi ai nuovi provvedimenti. Naturalmente questo fenomeno è più appariscente in periferia che al centro. Durante la discussione del « decretone » io avevo sottolineato questo aspetto e avevo invitato il rappresentante del Ministero delle finanze a porre la propria attenzione su un tale fatto: non si può, infatti, pensare che una riforma di simile portata, anche ai fini della moralizzazione del costume in Italia, si possa condurre a buon fine se non si prepara adeguatamente il personale. Io penso che tutto quello che si può fare per facilitare lo svolgimento dei compiti di

istituto della Guardia di finanza deve essere fatto. Vorrei, pertanto, portare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sulla delicatezza del meccanismo che sarà introdotto e cioè la scrittura contabile, che divulgata a livello di tutte le aziende commerciali e presso i liberi professionisti, dovrà essere tenuta per l'imposta di valore aggiunto; è chiaro che la riforma non potrà essere seriamente applicata se il personale non sarà più che preparato. La riforma dovrà basarsi su un'assoluta serietà; se questa verrà a mancare, metteremo in atto uno strumento che non ci permetterà di cogliere i frutti che ci proponiamo. Pensate, onorevoli colleghi, quale strumento di sleale concorrenza mettiamo in mano alle aziende qualora si riesca ad evadere l'IVA: il sistema di concatenazione su cui si basa l'IVA, infatti, non permette la fallanza di nessun passaggio; di qui l'assoluta esigenza di controllo che non può essere compiuto se il personale non è altamente qualificato.

Non voglio aggiungere altro perchè si tratta di considerazioni di carattere generale; ripeto che condivido in pieno quanto affermato dal presidente Martinelli. Ritengo che tutto quanto si potrà fare oggi e in futuro, per incentivare la collaborazione di questo personale, si deve assolutamente fare.

Dichiaro, pertanto, di essere favorevole al disegno di legge in discussione.

**F O R T U N A T I .** A più riprese ho parlato dell'esigenza di compiti specifici per la Guardia di finanza: mi rendo conto che viviamo in Italia e che, quindi, i passi sono sempre molto difficili, però è mia opinione che l'aver equiparato il corso superiore di polizia al corso superiore di Stato maggiore sia una colossale sciocchezza; si tratta di due forme di preparazione complementare diverse che naturalmente danno luogo anche a compiti differenti. Prima c'era soltanto il corso superiore di Stato maggiore che dava luogo all'avanzamento, ora lo stesso avanzamento viene assicurato dalla frequenza ai corsi superiori di polizia tributaria, però il primo è un corso di carattere militare che non ha niente a che vedere coi compiti specifici della guardia di finanza; ora quello che io temo è che,

garantendo la frequenza dei due corsi lo stesso avanzamento, si venga a preferire quello che presenta minore sforzo e ha minore selezione. Per cui, delle due l'una: o vi sarà una minore domanda al corso di polizia tributaria, oppure questo dovrà, per forza di cose, essere tenuto ad un livello non eccessivamente selezionatore perchè le domande possano affluire.

Un altro punto che porto all'attenzione dei colleghi è il seguente e si riferisce a due commi che non ho capito, a meno che, nel gergo militare, siano tali da avere un senso. Il penultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge dice: « I capitani annessi al corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso ». Allora? Francamente non capisco che cosa voglia dire; sarebbero messi sullo stesso piano coloro che frequentano il corso e quelli che vi sono ammessi? Oppure il corso superiore di polizia tributaria è qualcosa di diverso dal corso superiore d'istituto?

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. I capitani che desiderano fare questo corso, attualmente, senza considerare il disegno di legge che stiamo discutendo, fanno domanda, frequentano il corso e sostengono degli esami; col disegno di legge n. 1485, invece, si istituisce un corso superiore di polizia tributaria.

**F O R T U N A T I**. Ma che cosa è questo corso? L'articolo 5 parla di un corso superiore di polizia tributaria al quale si è ammessi attraverso un esame; poi si viene a parlare di un corso superiore d'istituto. Domando: che cosa è questo corso superiore d'istituto?

**C O R R I A S**. Bisogna vedere la legge del 1966.

**F O R T U N A T I**. E infatti questa non parla di nessun corso! Ma anche ammesso che siano due cose diverse, rimane rigido il significato della seconda parte del com-

ma: « essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso »: quindi la frequenza non è obbligatoria. In secondo luogo si parla di capitani che hanno fatto una domanda e un esame per essere ammessi al corso di polizia tributaria. Ora io non credo che saranno ammessi tutti quelli che fanno domanda, ma anche accettato questo, poichè potremo trovarci di fronte ad un'aliquota superiore all'inizio del corso, aliquota che viene ridotta nei giusti termini allorquando verranno fatte le graduatorie finali, ne deriva che gli « ammessi » non sono quelli che saranno « entrati » nella graduatoria finale. Eppure, da quanto si evince leggendo questo comma, basta aver fatto solo la domanda per essere valutati per l'avanzamento. Non basta, ma anche all'articolo 2, secondo comma, si ripete la stessa cosa: « I capitani ammessi alla frequenza dei corsi di Stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso ».

Prima, all'articolo 1, si è parlato di corso superiore di polizia tributaria; ora, all'articolo 2, si parla dei corsi di Stato maggiore, ma in ambedue i casi si può essere dispensati dall'obbligo della frequenza del « corso superiore d'Istituto », pertanto si tratta di due cose diverse che desidererei conoscere. Se, con questo provvedimento, si vuole istituire un corso che dia una preparazione specifica, che si ritiene necessaria per le esigenze di cui ha parlato il relatore, io sono d'accordo, ma se l'obiettivo è soltanto quello dell'avanzamento di carriera, allora il problema si sposta e i parametri sono diversi.

**C O R R I A S**. Ella, signor Presidente, ha ricordato all'inizio della sua esposizione, come siano fioriti in questo ultimo periodo, in Commissione, numerosi disegni di legge che si occupano della Guardia di finanza. Indubbiamente ciò è vero e ritengo, per ciò, che sia necessario ricordare come motivo di un tale moltiplicarsi di iniziative sia

proprio il fatto che la legge sull'avanzamento, mentre per gli altri corpi è funzionante dal 1955, per quello della Guardia di finanza è arrivata con undici anni di ritardo, cioè nel 1966. Di qui il moltiplicarsi, ripeto, di iniziative che hanno indotto il Governo, o singoli parlamentari, a presentare disegni di legge per porre riparo a sperequazioni evidenti che si venivano a verificare nell'avanzamento di carriera degli ufficiali del corpo della guardia di finanza. Riprendendo il motivo del senatore Fortunati, ritengo che sarà necessario, in vista della discussione sulla riforma tributaria, giungere ad un completo riordinamento della Guardia di finanza che è un corpo — e questo è un altro dei motivi per cui vi è tanto ritardo — a mezzadria tra due Ministeri, quello della difesa e quello delle finanze e ne deriva, di conseguenza, la mancanza di un « santo tutelare » che vi pensi e vi provveda. Il fatto, ricordato dal collega Segnana, che la Guardia di finanza sarà chiamata, in applicazione della riforma tributaria, ad un servizio ancor più efficace ed oneroso che per il passato, ci porta a considerare tale corpo in una visione globale, perchè come è stato chiaramente detto, il compito d'istituto della Guardia di finanza è proprio quello di polizia tributaria; è vero che c'è anche il contrabbando, ma indubbiamente questo è oggi un aspetto del tutto secondario rispetto al primo, che assume prevalenza a tutti i livelli. Ma di fronte a questo problema, non vorrei che ne dimenticassimo uno che è parte integrante del primo e cioè che, se è vero che gli ufficiali di polizia tributaria, in genere, intervengono nelle grosse aziende e nei grossi stabilimenti dove più impegnato ed elevato è il lavoro, è pur vero che, a livello di piccole industrie o comunque di aziende di minore importanza, intervengono sottufficiali e militi che hanno bisogno di avere una preparazione professionale adeguata a queste nuove esigenze. Pertanto bisognerà fare un discorso completo su tutto il corpo e sui compiti in vista delle nuove necessità che la riforma tributaria porterà con sé.

Ugualmente mi rendo conto delle perplessità e dei dubbi manifestati dal collega For-

tunati, perplessità e dubbi che bisogna certamente chiarire anche perchè, essendo parificati i due corsi (quello di polizia tributaria e quello di Stato maggiore), è del tutto probabile che anche la Guardia di finanza si rivolgerà, per l'avanzamento di carriera, ad una strada che non è davvero la sua.

**L I V I G N I .** E perchè no? Anche la Guardia di finanza è un corpo armato: in caso di conflitto è un corpo regolare come gli altri!

**C O R R I A S .** In tempo di guerra d'accordo, magari anche per doveri di « rappresentanza », ma non è certo nata per fare la guerra! Ci potrebbe essere anche un corpo armato che svolge i suoi compiti: non è indispensabile che abbia le stellette. Pertanto occorre sciogliere questa ambiguità, vale a dire la parificazione del corso di polizia tributaria a quello di Stato maggiore. Fatte queste considerazioni ritengo che sia giusto ed opportuno approvare il disegno di legge ed annuncio il mio voto favorevole.

**L I V I G N I .** Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge soprattutto perchè ha un carattere perequativo nei confronti di altri settori delle Forze armate che già da tempo fruiscono di più rapide possibilità di carriera (noi, anzichè pagare meglio i dipendenti dello Stato, diamo loro un grado in più!) e in realtà il provvedimento serve proprio a questo, cioè a pagare meglio gli ufficiali della Guardia di finanza). Hanno però ragione i colleghi che, riconosciuta la giustezza del provvedimento, affermano che è necessario fare un piccolissimo passo avanti per risolvere i problemi che sorgono con questo disegno di legge.

Io mi rendo conto anche delle difficoltà esistenti, che sono legate proprio alle origini, le più lontane, del corpo stesso: ritengo infatti che se dovessimo oggi istituire un corpo di polizia tributaria certamente non lo istituiremmo con quella caratteristica che ha attualmente il corpo militare, di forza armata, ma piuttosto ci in-

dirizzeremmo verso un corpo sul tipo di quello adottato in America. Le difficoltà che troviamo in questo settore peraltro sono le stesse che presenta il corpo dei carabinieri, al quale pure sono affidati i compiti più diversi: accade così che un ufficiale bravissimo, ad esempio, all'interno della brigata corazzata non è invece in grado di arrestare un ladro o di stendere un verbale in un certo modo.

Da questo punto di vista, quindi, non dobbiamo farci nessuna illusione: i problemi rimarranno insoluti per cui ad un certo momento sarà necessario mettere una volta per sempre un po' d'ordine in questo campo se si vorrà disporre di strumenti validi ed efficaci. Questo peraltro non è l'intento del disegno di legge in esame, che si propone soltanto finalità perequative: per tale motivo mi dichiaro quindi favorevole alla sua approvazione.

**S O L I A N O .** Condivido pienamente alcune delle considerazioni fatte dal senatore Segnana. Anche io infatti sono del parere che all'interno dell'amministrazione dello Stato, Guardia di finanza compresa, esiste un forte ritardo se non nella preparazione certo nell'informazione del personale soprattutto in vista della riforma tributaria. Alcuni passi avanti indubbiamente sono stati fatti, ma purtroppo con essi si è essenzialmente puntato, attraverso i vari corsi istituiti, sulla conoscenza dell'imposta sul valore aggiunto più che sul resto della riforma tributaria quasi come questa imposta costituisca per il futuro il perno di tale riforma. A mio avviso, invece, uno dei più grossi errori — ho avuto occasione di dirlo più volte e tornerò a ripeterlo quando discuteremo della riforma — si è commesso nel 1950 quando nel nostro sistema è stata introdotta la riforma Vanoni con una amministrazione impreparata e non sufficientemente adeguata alla nuova realtà, per cui, in fondo, in parte per ragioni politiche, in parte per ragioni interne dell'amministrazione, tutto è rimasto come prima (l'unica cosa che è rimasta è stata la denuncia dei redditi!), mentre non si sono rag-

giunti gli obiettivi che si volevano raggiungere.

Per tale motivo, ogni iniziativa che tenda a specializzare e a migliorare sul piano professionale la Guardia di finanza, soprattutto oggi in una società come la nostra che vede aumentare in modo impressionante le società multinazionali, le quali creano dei grossissimi problemi fiscali non sufficientemente considerati dalla nostra legislazione, mi trova pienamente consenziente. Debbo rilevare peraltro che, sotto questo profilo, il disegno di legge appare insufficiente e contrastante con questo obiettivo: io ho l'impressione infatti che, in fondo, si sia riconosciuta sì l'esigenza di una maggiore qualificazione attraverso la frequenza al corso superiore di polizia tributaria, ma che poi, ai fini della partecipazione a questo corso, sia prevalso, per ragioni gerarchiche interne, con l'introduzione di taluni limiti, l'aspetto connesso con l'avanzamento degli ufficiali. Cosa significa infatti prevedere che alla frequenza del corso superiore di cui trattasi possono aspirare i capitani che siano compresi nel primo terzo dell'organico del grado e che abbiano compiuto il periodo minimo biennale di comando di reparto, previsto ai fini dell'avanzamento, se non introdurre una limitazione che contrasta alquanto con la possibilità di avanzamento? Pertanto, pur essendo convinto che il provvedimento in sé e per sé non comporta oneri, ritengo che per il futuro di questi non mancheranno in quanto si viene ad ampliare — non v'è dubbio — la sfera di avanzamento: d'altra parte i vantaggi che ne possono derivare sono relativi in quanto cozzano contro i *plafond* numerici che restano invariati.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Ma gli ufficiali conseguono una maggiore qualifica: è evidente infatti che ogni qualvolta si presenta la possibilità di una promozione sono promossi gli ufficiali dei quali ci stiamo occupando.

**S O L I A N O .** Però diminuiscono alquanto quegli incentivi ai quali accennava poc'anzi il collega Fortunati ai fini della

qualificazione di questi ufficiali; ritengo infatti che la dizione « Corso superiore d'istituto » si riferisca all'Accademia della Guardia di finanza.

**S T E F A N E L L I**. Condivido pienamente quello che hanno detto i colleghi del mio Gruppo che sono già intervenuti nella discussione.

Dal terzo comma dell'articolo 1 che recita: « Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la Commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali »; si rileva infatti chiaramente che si dà la precedenza all'attitudine militare piuttosto che all'inclinazione specifica del soggetto. In effetti, quindi, non è in base all'esame che si decide, ma in base a tutto un altro ordine di valutazioni. Intanto cioè si è ammessi a sostenere l'esame in quanto la Commissione ordinaria d'avanzamento abbia deciso in senso affermativo in ordine all'accettazione della domanda, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. Pertanto, gli ufficiali che abbiano una particolare competenza ed una particolare attitudine per le questioni tributarie potrebbero non essere ammessi a sostenere gli esami in quanto la Commissione di cui trattasi decide sulla base di ben altre valutazioni. In tal modo però — è evidente — non si riuscirà mai a formare dei quadri composti di elementi qualificati e capaci veramente di affrontare e risolvere i complessi problemi tributari. Mi si potrebbe far rilevare che il provvedimento parla soltanto di avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza: se effettivamente esso è orientato solo in questa direzione questo comma ha una ragion d'essere, ma se così non è io penso che esso dovrebbe essere modificato in modo da elencare tutti i requisiti occorrenti per essere ammessi agli esami in questione. Torno a ripetere che, se si riconosce la competenza specifica dell'accertamento dei requisiti alla Commis-

sione ordinaria di avanzamento sappiamo già in partenza che i criteri da essa adottati saranno selettivi e orientati verso l'attitudine militare. Nessun vantaggio pertanto potremo ricavare da questi corsi superiori di polizia tributaria, anche in considerazione del fatto che, se gli ufficiali saranno ammessi alla frequenza nel numero, ad esempio di 50, stabilito dal Ministero delle finanze, così come previsto dall'articolo 1, la Commissione potrà stabilire che soltanto di quei 50 si dovrà accettare la domanda: l'esame quindi praticamente non servirà a niente.

**A N D O'**. Per quanto si riferisce all'articolo 4 debbo dire che, per la verità, non vedo come possano sorgere delle perplessità in ordine all'equiparazione tra il titolo conseguente al superamento del Corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del Corso superiore di Stato maggiore. A me sembra che esso sia una conseguenza logica di questa speciale qualificazione che è stata conseguita dagli ufficiali i quali hanno frequentato il Corso superiore di polizia tributaria, il quale evidentemente deve pur portare dei vantaggi. Ora, come è logico che siano previsti dei vantaggi per quanto si riferisce all'avanzamento di carriera degli ufficiali i quali abbiano frequentato il Corso superiore di Stato maggiore, così è logico che analoghi vantaggi di carriera siano previsti per coloro che abbiano conseguito la maggiore qualificazione attraverso la frequenza al Corso superiore di polizia tributaria.

Quindi, aderendo a tutte le considerazioni che sono state fatte dai colleghi del mio Gruppo sulla questione di ordine generale, ritengo che l'articolo 4 abbia una sua giustificazione e risponda anzi ad un criterio di giustizia.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Ringraziando tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito, cercherò ora di dare i chiarimenti che mi sono stati richiesti. Innanzi tutto desidero intrattenermi sull'aspetto militare e tecnico della Guardia di finanza

e, dunque, sull'equiparazione delle attitudini che la frequenza del Corso superiore di Stato maggiore mette o deve mettere in evidenza e le altre attitudini che la partecipazione al Corso superiore di polizia tributaria deve pure valorizzare. Come bene ha detto uno dei colleghi, la Guardia di finanza è un corpo militare: molte volte infatti noi abbiamo fatto delle riflessioni sul fatto che essa ha le « stellette ». Ora, io non dimentico che le trattazioni più vigorose contro questa condizione giuridica le ho ascoltate proprio da parte del senatore Fortunati.

In fondo la Guardia di finanza potrebbe essere il corpo che svolge le funzioni che oggi svolgono gli organi di polizia tributaria senza avere le stellette. Un corpo rigorosamente tecnico di verificatori, di accertatori in sè e per sè non ha bisogno di avere una divisa militare; ma la Guardia di finanza, quando fa la sua festa annuale, ricorda con giusto orgoglio che essa festeggia il 180° o il 190° anniversario — non lo ricordo esattamente — da che è stata istituita come corpo di frontiera con funzioni miste. E il fatto stesso che appartenga all'inquadramento militare comporta che un'aliquota di ufficiali debba frequentare quei corsi che mettono in evidenza le doti militari.

**L I V I G N I .** Invece che essere comandata da un generale, dovrebbe essere comandata da un esperto di economia e commercio.

**P R E S I D E N T E , relatore.** A questo proposito debbo dire che il Comando generale dell'Arma non viene dalla carriera, ma viene estratto dagli ufficiali generali dell'esercito, proprio perchè ha il fine specifico di curare l'addestramento e le doti militari del corpo. Allora noi potremmo diminuire l'aliquota degli ufficiali che debbono acquisire un vantaggio di carriera frequentando i corsi di Stato maggiore e accrescere l'altra; però debbo dire che io non mi sentirei affatto, fino a quando non si dovesse prendere in esame la trasformazione della Guardia di finanza in corpo ci-

vile — proposta da non condividere — di interferire in questo insieme di norme che fanno sì che la Guardia di finanza sia un corpo militare...

**F O R T U N A T I .** Fanno parte dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica?

**P R E S I D E N T E , relatore.** È un corpo a sè. Dicevo che, essendo militare, questo corpo deve avere anche un suo agancio con quegli istituti di formazione militare, quali sono, per esempio, i corpi di Stato maggiore. Non mi parrebbe estetico — mi si consenta di dire così — che in un corpo che ha le stellette si arrivasse a dire che chi ha una preparazione tecnica specifica ha vantaggi su coloro che conseguono una preparazione militare.

Ecco la ragione per la quale, per non ridurre il prestigio di coloro che frequentano i corsi di Stato maggiore (e per gli ufficiali la frequenza di questi corsi costituisce riconoscimento di un titolo particolare di qualificazione), a me non pare ammissibile che si dica: costoro frequentano pure questi corsi, ma avranno minori vantaggi di carriera di coloro che, viceversa studiano i mille misteri della finanza.

Il vantaggio, invece, sta nel fatto che si riconosca che coloro i quali non frequentano i corsi di Stato maggiore bensì questi corsi di alta qualifica tecnica sono posti sullo stesso piano degli altri, perchè in un certo periodo la qualifica militare faceva sempre « premio », come si dice in questi organismi.

Passando ora agli altri argomenti, cioè quanti corsi ci sono nella Guardia di finanza, quanti sono i corsi che gli ufficiali debbono o possono frequentare e quali vantaggi di carriera ne conseguono coloro che o superano i corsi o li frequentano (qualche volta, infatti, basta soltanto la frequenza di un corso per costituire titolo per poter adire al grado superiore), devo dire che quando fu istituita la scuola di polizia tributaria con la legge 29 ottobre 1965, numero 1218, l'articolo 10 stabiliva che veniva istituita la scuola di polizia tributaria per l'organizzazione e lo svolgimento di cor-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª SEDUTA (4 febbraio 1971)

si di aggiornamento e di perfezionamento professionale per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza. La scuola di polizia tributaria, dicono gli altri tre articoli, è alle dipendenze del Comando scuola della Guardia di finanza ed i corsi ed i programmi sono stabiliti dal comandante generale. Vi è quindi una scuola di polizia tributaria che istituisce ed organizza corsi di aggiornamento. Ma questi corsi di aggiornamento non hanno nulla a che fare con i corsi di istituto, che sono propri dell'Accademia della Guardia di finanza, alla quale ad un certo momento proprio per doverose ragioni di riguardo, tenuto conto delle norme reggenti le altre accademie consimili delle Forze armate, è stato dato come comandante un ufficiale generale.

Questa Accademia istituisce corsi di aggiornamento e specializzazione che gli ufficiali possono frequentare, ottenendo un brevetto che dà diritto, poi, di proseguire nella carriera. Ora, che cosa si dice nel provvedimento? Che il corso superiore di polizia tributaria, che evidentemente è organizzato nell'ambito di questa scuola di polizia tributaria...

S O L I A N O . Che bisognerà istituire.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Onorevole collega, nella relazione che presenta il disegno di legge si dice che con esso si intende soddisfare all'esigenza di un rinnovamento professionale dei quadri, organizzando e svolgendo corsi nell'ambito della Scuola di polizia tributaria.

Vale a dire: la Scuola di polizia tributaria, che ha ampia facoltà di organizzare e svolgere corsi di aggiornamento per ufficiali e sottufficiali, organizzerà un Corso superiore di polizia tributaria.

È evidente l'intento del legislatore, quello cioè di dare a questo corso un livello universitario; infatti, coloro che lo superano conseguono gli stessi vantaggi degli ufficiali che superano il corso di Stato maggiore. Questo rappresenta un nuovo passo verso una più accentuata competenza tecnica.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega Stefanelli in merito a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1, sottolineo che in oltre 100 dei 196 articoli della legge organica fondamentale l'ammissione agli esami è data previo parere dei superiori gerarchici, i quali fanno questa scelta — almeno si suppone — tenendo conto del grado di disciplina dimostrato e di altri elementi.

Credo, inoltre, che questi corsi di polizia non siano affidati solo a militari, ma anche a docenti civili di grado universitario. È evidente che un biennio di frequenza di un corso a tale livello dovrebbe, quanto meno, formare ufficiali competenti nelle singole materie fiscali.

Al quarto comma dell'articolo 1, infine, è stabilito che « I capitani ammessi al Corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del Corso superiore d'istituto », che non ha nulla a che vedere con i corsi di Stato maggiore.

Spero di avere risolto i dubbi finora affacciati. Comunque, se la Commissione lo ritiene, posso assumere altre informazioni.

F O R T U N A T I . Non ho letto l'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, citato nell'articolo 4; ma ho letto l'articolo 6 della stessa legge, che è molto interessante perchè dice:

« I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono i seguenti: 1) arma dei carabinieri; 2) arma di fanteria; 3) arma di cavalleria; 4) arma di artiglieria... ». Ora, siccome il citato articolo non è stato mai modificato, non vi è dubbio che gli ufficiali della Guardia di finanza appartengono ad un ruolo che non è dell'Esercito.

C O R R I A S . Ma solo nel 1966 le disposizioni della legge del 1955 sono state estese agli ufficiali della Guardia di finanza!

F O R T U N A T I . Agli effetti dei criteri di avanzamento. Ma l'articolo 6 della legge del 1955 parla di ruoli, che non hanno nulla a che fare con l'avanzamento. Quindi è chiaro che la Guardia di finanza non fa parte nè dell'Esercito, nè della Marina, nè dell'Aeronautica.

C O R R I A S . Infatti, la Guardia di finanza non è un'Arma ma un Corpo!

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma qui si dice che si applicano le norme dell'articolo 69 della legge del 1955.

F O R T U N A T I . Ma non si dice che l'articolo 6 di quella legge è modificato.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma quando si dice che si applicano le norme...

F O R T U N A T I . Non significa nulla, perchè sarebbe come dire che se viene loro applicato lo stipendio dei magistrati fanno pare del ruolo dei magistrati.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Debbo ricordare che molto opportunamente il collega Corrias ha fatto notare che soltanto undici anni dopo si è inteso adeguare le norme per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza alle norme della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

F O R T U N A T I . D'altra parte, gli ufficiali della Guardia di finanza non fanno parte dell'Esercito, ma almeno nella prassi si seguono tutte le norme relative all'Esercito, perchè questo corso superiore di istituto è previsto anche nell'Arma dei carabinieri.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Si tratta di corsi di tre mesi, presso l'Accademia, che servono come perfezionamento e per acquisire titoli di carriera utili per poter precedere coloro che non li frequentano nella promozione.

F O R T U N A T I . Mi sembra, comunque, che dal punto di vista formale il quarto comma dell'articolo 1 sarebbe più soddisfacente se ricalcato sull'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Secondo il citato articolo, gli ufficiali della Guardia di finanza dovevano sostenere gli esami per il conseguimento di un vantaggio di carriera; secondo il testo attuale, invece, per conseguire lo stesso vantaggio gli ufficiali debbono frequentare il Corso superiore di polizia tributaria. Alla fine dell'articolo 5 della legge del 1966, peraltro si diceva: « I capitani che superino gli esami sono dispensati dall'obbligo di frequentare il corso superiore d'istituto ». La dizione era chiarissima: conseguivano un vantaggio di carriera coloro che superavano gli esami e che erano dispensati dall'obbligo di frequentare il Corso superiore d'istituto ».

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è materia, questa, di mia competenza, ma penso che abbia ragione il senatore Fortunati quando dice che la dizione dell'articolo 5 della legge del 1966 è più chiara. Mi sembra tuttavia che qui si voglia modificare la legge precedente perchè, avendo la possibilità di frequentare il corso biennale, il solo fatto di frequentare questo corso mette l'allievo nella condizione di poter essere collocato nei quadri di avanzamento. Non è che egli debba essere promosso; può essere scrutinato per il solo fatto di aver frequentato il corso.

E questo è detto chiaramente nella relazione, quando si afferma: « È stato pertanto previsto — nell'interesse dell'Amministrazione, che potrà disporre di ufficiali altamente qualificati sotto il profilo tecnico-professionale e sotto quello prettamente militare, e dei singoli, cui si offrono così possibilità di miglioramento nello sviluppo di carriera — un sistema di incentivazioni, alternativamente costituito dalla: a) frequenza del corso superiore di polizia tributaria per i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado e per i maggiori... ».

F O R T U N A T I . Ma nella tabella allegata al disegno di legge si dice « aver

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)82<sup>a</sup> SEDUTA (4 febbraio 1971)

superato il corso »; non si dice « aver frequentato il corso ».

A mio avviso la dizione non è chiara, perchè in sostanza si vorrebbe dire che, anche coloro che non hanno frequentato il Corso superiore di avanzamento sono ammessi al Corso superiore di polizia tributaria; e anche se non hanno superato detto corso sono dispensati dall'obbligo della frequenza del Corso superiore d'istituto. Questo, secondo me, è il concetto, ma il periodo è un po' contorto.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Debbo dire che non mi azzardo a proporre una formulazione diversa, perchè l'esperienza insegna che, ogni qualvolta abbiamo fatto un tentativo del genere, sono sorti altri equivoci.

**FORTUNATI**. Ma non è questo il problema, perchè qui si dice: « I capitani ammessi al Corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del Corso superiore d'istituto ». Ne consegue che se sono dispensati non avranno frequentato questo Corso!

**PRESIDENTE**, *relatore*. Essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto Corso. A questo punto è chiaro quanto ha detto l'onorevole sottosegretario Picardi.

**FORTUNATI**. Ma nella situazione attuale l'avanzamento avviene sulla base della legge del 1966; e lì io non trovo questo riferimento al corso.

**PICARDI**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma con il presente disegno di legge si modifica la legge del 1966.

**FORTUNATI**. Non sono allora più previsti gli esami per il conseguimento di un vantaggio di carriera, ma sono previsti gli esami di ammissione al corso superiore di polizia tributaria. Secondo la legge del 1966, coloro che avevano superato gli esami conseguivano un vantaggio di carriera;

ora, invece, sono configurati due vantaggi di carriera: l'uno per aver superato gli esami, l'altro per aver superato il corso. In che cosa consiste la differenza? Confesso che la questione non mi è chiara.

**PICARDI**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il vantaggio di carriera è soltanto quello di essere valutati, cioè di essere posti nel quadro di avanzamento; sarà poi la Commissione di avanzamento a decidere se concedere la promozione o meno. Questo, a mio avviso, è l'unico vantaggio che deriva dalla frequenza del corso.

**FORTUNATI**. A mio parere, allora, avremmo due tipi di vantaggio.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Il fatto di aver superato il corso dà un diritto di precedenza ai fini della promozione.

**BOLETTIERI**. Al quarto comma, comunque, si parla di frequenza del Corso superiore d'istituto e di ammissione al Corso superiore di polizia tributaria. In altri termini, a coloro che vengono ammessi al Corso superiore di polizia tributaria si riconosce lo stesso diritto previsto per coloro che hanno frequentato il Corso superiore d'istituto. È vero che vi saranno poi quelli che verranno promossi, e così via, ma, come diceva l'onorevole Picardi, qui si tratta soltanto della possibilità di essere posti nel quadro di avanzamento.

**FORTUNATI**. Nell'articolo 5 della legge del 1966, che viene qui modificato, si diceva: « Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento di un vantaggio di carriera i capitani che ne facciano domanda, purchè:

siano compresi nella prima metà dell'organico del proprio grado, al 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda; abbiano compiuto alla data anzidetta il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

ne siano giudicati meritevoli per spiccate qualità complessive e per eccellenti precedenti di carriera.

Sulla domanda esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la Commissione ordinaria d'avanzamento.

I capitani che superino gli esami sono dispensati dall'obbligo di frequentare il Corso superiore d'istituto ».

Abbiamo detto che questi esami vengono ora soppressi e sostituiti dall'esame di ammissione al corso superiore di polizia tributaria. Quindi l'esame di ammissione al Corso superiore di polizia tributaria è equiparato agli esami di cui all'articolo 5 della legge del 1966 (mi pare che la spiegazione ne sia chiara), perchè già con il citato articolo i capitani che avessero superato gli esami erano dispensati dall'obbligo di frequentare il Corso superiore d'istituto.

Fatta questa equiparazione, è chiaro che gli ufficiali ammessi al Corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo di frequentare il Corso superiore d'istituto e vengono collocati (come lo erano, in base alla legge del 1966, coloro che avessero superato gli esami) nel quadro di avanzamento. Chi supera, poi, il Corso di polizia tributaria andrà più avanti.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Dopo questi chiarimenti, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è così sostituito:

« I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il Corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito dal Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favo-

revole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.

I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado.

Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la Commissione ordinaria d'avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

I capitani ammessi al Corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del Corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso.

Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1° gennaio, con decreti del Ministro delle finanze ».

(È approvato).

#### Art. 2.

I capitani che facciano domanda di ammissione ai Corsi di Stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianità e di comando previsti per i parigrado dal precedente articolo 1.

I capitani ammessi alla frequenza dei Corsi di Stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del Corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso.

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª SEDUTA (4 febbraio 1971)

## Art. 3.

La tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

## Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del Corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del Corso superiore di Stato maggiore sono considerati eguali.

L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclu-

de la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.

(È approvato).

## Art. 5.

Agli ufficiali che, nell'anno di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, abbiano frequentato o si trovino a frequentare il Corso superiore di Stato maggiore il vantaggio di carriera è attribuito secondo quanto stabilito dall'annessa tabella n. 2.

(È approvato).

## Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'allegata Tabella, di cui do lettura:

TABELLA N. 2

## VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER GRADI (a)
	MAGGIORE
1. Corso superiore di polizia tributaria. Avere superato il corso (b).	1/4 dell'organico del grado
2. Corso superiore di Stato maggiore. Avere superato il corso (b).	1/4 dell'organico del grado

(a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(b) I capitani ammessi alla frequenza dei Corsi superiori di Polizia tributaria o di Stato maggiore conseguono il vantaggio di carriera nel grado di maggiore.

(È approvata).

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)82<sup>a</sup> SEDUTA (4 febbraio 1971)

S O L I A N O . Considerando i fini generali del provvedimento, non assumeremo una posizione che possa bloccare l'iter del provvedimento stesso. Rimane sempre, tuttavia, la nostra riserva, nel senso che, pure essendo favorevoli a questa equiparazione di cui all'articolo 4, a nostro avviso dovrebbe essere maggiormente considerato il problema della qualificazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Prima di concludere, desidero ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti e che hanno

consentito di chiarire esaurientemente alcuni aspetti del testo al nostro esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge enl suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,50.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. ENRICO ALFONSI